

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 luglio 2025

Caratteristiche e modalita' d'installazione del dispositivo alcolock.
(25A04137)

(GU n.171 del 25-7-2025)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 125, comma 3-ter, e l'art. 75, comma 3-bis;

Vista la legge 25 novembre 2024, n. 177, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che modifica l'art. 125 del decreto legislativo n. 285/1992, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalita' di installazione e le officine che svolgono le attivita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dei dispositivi di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436 e che ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione;

Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;

Visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' di sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione del 19 aprile 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito all'interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock nei veicoli a motore e modifica l'allegato II di tale regolamento;

Vista la norma EN 50436 «etilometri - metodi di prova e specifiche di prestazioni»;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della

societa' dell'informazione;

Esperita la procedura di informazione prevista dall'art. 5 della richiamata direttiva (UE) 2015/1535;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai dispositivi alcolock, di cui all'art. 125, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il presente decreto non pregiudica la normativa di armonizzazione dell'Unione europea. I dispositivi contemplati dal presente decreto rientranti nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione devono rispettare tale legislazione.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «veicolo»: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M_1 , M_2 , M_3 , N_1 , N_2 e N_3 , così come definite dal regolamento UE 2018/858;

b) «dispositivo alcolock»: dispositivo che funge da immobilizzatore del veicolo e che, una volta installato, può essere portato in stato di non blocco solo dopo la presentazione e l'analisi di un campione di alito accettato con una concentrazione di alcool non superiore a 0 mg/l;

c) «fabbricante»: persona o ente responsabile della progettazione, costruzione e/o produzione del dispositivo alcolock e della conformità della produzione;

d) «manomissione»: modifiche o interferenze non autorizzate con l'installazione o il funzionamento del dispositivo alcolock nel veicolo;

e) «memoria dati»: registrazione dei risultati del test del respiro e di altri eventi con data e ora memorizzate nella memoria interna del dispositivo alcolock;

f) «intervallo di taratura»: intervallo di tempo tra le tarature durante il quale il dispositivo alcolock soddisfa i requisiti di precisione per la misurazione della concentrazione di alcol nell'espirato;

g) «installatore»: persona o ente responsabile che installa il dispositivo alcolock comprensivo dell'eventuale interfaccia e autorizzato a svolgere le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

h) «sigillo dell'installazione»: adesivo che si autodistrugge in caso di tentativo di manomissione del dispositivo alcolock.

Art. 3

Caratteristiche generali d'installazione del dispositivo alcolock

Il dispositivo alcolock può essere installato:

a) sui veicoli delle categorie internazionali M_1 , M_2 , M_3 , N_1 , N_2 e N_3 , omologati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2021/1243, che ha integrato il regolamento (UE) 2019/2144, e per i quali il fabbricante dell'alcolock ha previsto specifiche istruzioni per l'installazione riferite a quel tipo di veicolo, nel rispetto della norma EN 50436;

b) sui veicoli delle categorie internazionali M_1 , M_2 , M_3 , N_1 , N_2 e N_3 non omologati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2021/1243, per i quali il fabbricante dell'alcolock ha previsto specifiche istruzioni per l'installazione riferite a quel tipo di veicolo nel rispetto della norma EN 50436 e per il quale l'installatore abbia accesso alle pertinenti informazioni, fornite

dal costruttore del veicolo, per l'installazione dell'apposita interfaccia.

Art. 4

Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali del dispositivo alcolock

1. Il dispositivo alcolock deve rispondere a quanto previsto dalla norma EN 50436 «etilometri - metodi di prova e specifiche di prestazioni».

2. L'immobilizzazione del veicolo deve avvenire quando il dispositivo alcolock registra una concentrazione di alcol, nell'aria espirata dal guidatore, che supera 0 mg/l.

3. Il dispositivo alcolock deve essere omologato come unità elettrica/elettronica (UEE) ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 10 «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo alla compatibilità elettromagnetica» ed essere marcato secondo quanto previsto nell'allegato I di detto regolamento.

4. Il dispositivo deve avere il marchio CE.

Art. 5

Obblighi per il fabbricante del dispositivo alcolock

1. Il fabbricante fornisce le istruzioni per l'installazione del dispositivo alcolock come da allegato 1.

2. Il dispositivo alcolock deve essere contrassegnato in modo leggibile con i requisiti minimi riportati nell'allegato 2.

3. Il fabbricante fornisce le istruzioni per l'uso del dispositivo alcolock come da allegato 3.

4. Il fabbricante fornisce le istruzioni per la manutenzione del dispositivo alcolock come da allegato 4.

5. Il fabbricante, tra le officine autorizzate a svolgere le attività di meccatronica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, individua gli installatori autorizzati al montaggio dei propri dispositivi e li comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3.

6. Il fabbricante trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, il tipo di dispositivo alcolock, che risponde alla norma EN 50436, corredato della documentazione di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto nonché un fac-simile di un certificato di taratura e un elenco separato dei modelli di veicoli sui quali può essere installato l'alcolock.

7. Il fabbricante fornisce all'installatore ogni dispositivo alcolock con la documentazione prevista agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 comprensivo di un certificato di taratura.

Art. 6

Obblighi di comunicazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione pubblica sul sito internet www.ilportaledellautomobilista.it la documentazione inviata dal fabbricante inerente agli installatori autorizzati e l'elenco dei modelli di veicoli sui quali può essere installato ciascun dispositivo alcolock.

Art. 7

Installazione e disinstallazione dei dispositivi alcolock

1. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi alcolock, di cui al comma 5 dell'art. 5, sono responsabili del rispetto delle istruzioni di montaggio compresa l'applicazione di un sigillo che impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.

2. Il sigillo, applicato dall'installatore, deve consistere in un

adesivo autodistruttivo e deve distruggersi in caso di tentativo di manomissione.

3. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi alcolock, di cui al comma 5 dell'art. 5, forniscono, contestualmente alla dichiarazione d'installazione, di cui all'allegato 6, il certificato di taratura del dispositivo alcolock, secondo quanto previsto nell'allegato 5, le istruzioni per l'uso del dispositivo alcolock, di cui all'allegato 3, e le istruzioni per la manutenzione del dispositivo alcolock, di cui all'allegato 4.

4. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi alcolock, di cui al comma 5 dell'art. 5, sono responsabili anche dell'eventuale smontaggio del dispositivo nel rispetto delle istruzioni fornite dal fabbricante.

5. L'installazione del dispositivo alcolock non comporta l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà a norma dell'art. 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 8

Verifica del funzionamento corretto del dispositivo alcolock

1. In caso di controlli durante la guida, il dispositivo alcolock deve presentare il sigillo dell'installazione integro e il guidatore del veicolo deve essere in grado di esibire, in originale, la dichiarazione d'installazione, di cui all'allegato 6, e il certificato di taratura con l'intervallo di taratura valido, di cui all'allegato 5.

2. Il guidatore deve sempre verificare che il certificato di taratura abbia l'intervallo di taratura valido secondo le istruzioni fornite dal fabbricante indicate nell'allegato 3.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. L'art. 6 «Obblighi di comunicazione» e gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati con decreto del direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione.

Roma, 2 luglio 2025

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1861

Allegato 1

Istruzioni per l'installazione/rimozione del dispositivo alcolock

Le istruzioni per l'installazione devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) elenco dei veicoli e dei modelli di veicoli ai quali il dispositivo è destinato e di eventuali modelli per i quali l'installazione non è possibile. Questo elenco può essere specifico o generico, ad esempio «tutte le auto con motori a benzina e batterie da 12 V con polo negativo con messa a terra», oppure «veicoli per il trasporto di merci pericolose secondo la normativa ADR»;

b) metodo di installazione illustrato da fotografie e/o disegni molto chiari;

c) istruzioni dettagliate per l'installazione in modo che la sicurezza e l'affidabilità del veicolo non siano compromesse e le proprietà elettriche dei circuiti di bordo del veicolo (sezioni dei conduttori, sicurezza dei contatti, etc.) non siano influenzate negativamente;

d) eventuali restrizioni al posizionamento di qualsiasi parte dell'impianto rispetto alle potenziali influenze di polvere, acqua e

temperatura;

e) prescrizioni inerenti ad eventuali questioni relative alla sicurezza, ad esempio, in relazione a:

airbag;

sicurezza dei passeggeri;

posizionamento del ricevitore a portata di mano del conducente;

montaggio sicuro del ricevitore;

interazioni software con il veicolo;

igiene del boccaglio;

altro.

f) l'identificazione dei requisiti di alimentazione elettrica del dispositivo alcolock e, se del caso, le indicazioni per le condizioni elettriche o della batteria adeguate all'installazione o rimozione del dispositivo sul veicolo;

g) istruzioni dettagliate per l'applicazione, a cura dell'installatore, di un sigillo, cioè un adesivo che si autodistrugge in caso di tentativo di manomissione del dispositivo alcolock;

h) procedure successive all'installazione per il controllo dell'etilometro e del funzionamento del veicolo compresi gli intervalli di taratura;

i) istruzioni per la rimozione dell'etilometro e il ripristino del cablaggio del veicolo in condizioni di sicurezza;

j) informazioni sul corretto smaltimento dell'etilometro al termine della sua vita utile.

Allegato 2

Marcatura del dispositivo alcolock

Il dispositivo deve riportare in maniera leggibile e indelebile i seguenti elementi:

a) nome o marchio del fabbricante o del mandatario;

b) designazione del tipo;

c) numero di serie;

d) versione del software;

e) l'identificazione del software deve essere possibile in qualsiasi momento in cui il dispositivo è funzionante;

f) interfaccia/interfacce utilizzabili;

g) versione del protocollo utilizzato della norma EN 50436-4;

h) data di validità della verifica;

i) marcatura dell'omologazione ai sensi dell'allegato I del regolamento ONU (UNECE) n. 10 «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo alla compatibilità elettromagnetica»;

j) marcatura CE.

Allegato 3

Istruzioni per l'uso del dispositivo alcolock

Le istruzioni per l'uso del dispositivo alcolock devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) istruzioni complete per il funzionamento corretto e sicuro del dispositivo alcolock;

b) disposizioni cogenti atte a far controllare e tarare regolarmente il dispositivo alcolock e sugli intervalli di taratura comprensive di un elenco di laboratori accreditati per la taratura;

c) dettagli sul corretto funzionamento e sulle limitazioni operative, compresi i seguenti:

il limite effettivo di concentrazione di alcol nell'aria espirata del dispositivo alcolock e il suo significato;

intervallo di temperatura di funzionamento e tempo di riscaldamento;

tensione della batteria;

influenza dell'alcol in bocca;

influenza di sostanze contenenti alcol;

influenza di sostanze diverse dall'alcol;

d) elenco delle parti di ricambio e degli accessori

consigliati;

e) raccomandazioni per le procedure igieniche (ad es. sostituzione dei boccagli);

f) dichiarazioni sulla natura e sul significato dei segnali, degli allarmi e dei messaggi;

g) dettagli sulle fonti comuni di malfunzionamento ed eventuali procedure correttive (ad esempio procedure di risoluzione dei problemi);

h) avvertenza generale relativa ai pericoli derivanti da eventuali modifiche o aggiunte al dispositivo alcolock;

i) istruzioni speciali per la manutenzione dei veicoli che hanno installato un dispositivo alcolock;

j) informazioni sul corretto smaltimento del dispositivo alcolock al termine della sua vita utile.

Allegato 4

Istruzioni per la manutenzione del dispositivo alcolock

Le istruzioni per la manutenzione del dispositivo alcolock (per l'installatore e l'utente finale) devono contenere almeno le seguenti informazioni relative a:

a) scarico dei dati dalla memoria dell'etilometro;

b) procedure di servizio e test funzionali generali;

c) procedure di taratura nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 5;

d) elenco di laboratori dove testare il dispositivo;

e) ispezione generale;

f) procedure di manutenzione.

Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

Parte di provvedimento in formato grafico